

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26231 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 03/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 15688-2016 proposto da:

GAIM SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIO SIMEONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO ZAZA D'AULISIO;

C.O. + C.

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI GAETA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 66, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CAPOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA PICCOLO;

- *controricorrente* -

contro

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



8580
17

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 6884/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e dato atto che la ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 6884/39/2015, depositata il 18 dicembre 2015, non notificata, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina - rigettò l'appello proposto da GAIM S.r.l. nei confronti del Comune di Gaeta avverso la sentenza di primo grado della CTP di Latina, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avvisi di accertamento ai fini TOSAP per gli anni d'imposta 2007 e 2008, relativi ad occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di lavori di manutenzione su fabbricato di proprietà della società medesima.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale il Comune resiste con controricorso, mentre non ha svolto difese l'agente della riscossione.



Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto provata l'occupazione di suolo pubblico per gli anni di riferimento sulla base di verbale di accertamento della Polizia Municipale redatto in occasione di sopralluogo eseguito il 6 maggio 2009, atteso che la fede privilegiata fidefaciente fino a querela di falso poteva essere riferita unicamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti comunque in sua presenza.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando l'erroneità in diritto della pronuncia impugnata, che avrebbe sostanzialmente addossato alla contribuente l'onere di provare l'insussistenza della maggiore occupazione rispetto a quella originariamente accertata dallo stesso ente impositore.

Con il terzo motivo, infine, la società deduce in rubrica omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., compendiando, peraltro, in detto motivo, una pluralità di censure tra loro eterogenee (difetto di contraddittorio e mancato rilievo della buona fede della società), tenuto conto della somma già versata in base a nota dello stesso ente impositore.

Il primo motivo è inammissibile, non cogliendo la *ratio decidendi* della decisione impugnata.

La CTR non ha in alcun modo affermato che il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, sulla base del quale sono stati emessi gli avvisi di accertamento impugnati abbia natura, quanto all'occupazione di suolo pubblico per tutti gli anni di riferimento, di atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., ma si è limitata a rilevare,



peraltro in modo implicito, che in forza del sopralluogo la superficie oggetto di occupazione, in assenza di richiesta di concessione, è stata rilevata in misura maggiore rispetto a quella oggetto di precedente nota del Comune (mq 155 in luogo di 84, come indicato nello stesso ricorso) in relazione alla quale ultima era stato versato dalla società l'importo di Euro 32.117,00.

Si tratta, con ogni evidenza, di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in base alle risultanze istruttorie, che non ha alcuna attinenza con la denunciata ipotesi di violazione o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c.

Ugualmente è inammissibile per analogia ragione il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che erroneamente la decisione impugnata avrebbe sostanzialmente accollato alla contribuente l'onere della prova di dimostrare l'insussistenza della maggiore superficie oggetto di occupazione risultante dal verbale di sopralluogo rispetto a quella per la quale era già stato eseguito il versamento della somma di Euro 32.117,00 per il periodo dal 15 novembre 2007 al 12 marzo 2009. Va in proposito ricordato come costituisca principio costantemente affermato da questa Corte che «mentre il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (cfr., tra le molte, Cass. sez. lav. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8135), nei limiti in cui ciò



è consentito dall'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile, *ratione temporis*, al presente giudizio (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17610).

Nel caso di specie, sul presupposto dell'accertata maggiore occupazione a seguito dell'espletato sopralluogo, è stata ritenuta fondata la (maggiore) pretesa impositiva del Comune di Gaeta.

Anche in relazione al profilo da ultimo indicato deve rilevarsi, peraltro, l'inammissibilità del terzo motivo, con il quale, sotto l'apparente deduzione di censura articolata appunto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., parte ricorrente cumula una pluralità di censure che non deducono, come dovuto, in relazione a tale paradigma normativo, l'omesso esame di fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti, che, ove debitamente esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053), ma ulteriori questioni di diritto, come la lesione del contraddittorio endoprocedimentale o l'obiettiva incertezza normativa che avrebbe giustificato quanto meno la non irrogazione delle sanzioni, del tutto inconferenti con la censura dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Né la memoria depositata in atti, che ha sostanzialmente ribadito quanto già dedotto in ricorso, non cogliendo i rilievi di cui alla proposta del relatore depositata in atti, ha apportato elementi idonei ad una diversa valutazione rispetto a quanto ivi prospettato.

Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna, secondo soccombenza, della ricorrente al pagamento in favore dell'ente impositore delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, riguardo al rapporto processuale tra le parti costituite.



Nulla va statuito relativamente alle spese nel rapporto processuale tra la società ricorrente e l'intimata Gestione Servizi Pubblici S.r.l., che non ha svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

Il Presidente
Dot. Ettore Cirillo

